

GESTIONE DELLE RAMAGLIE DERIVANTI DA ATTIVITÀ SELVICOLTURALI (TAGLIO BOSCO)

Prima di iniziare il taglio... recati presso un ente abilitato (es. Comunità Montana) per **presentare la denuncia di inizio attività** - vale due anni (erroneamente è anche definita "domanda di taglio").

Quali sono le modalità corrette per la gestione delle ramaglie?

Secondo la normativa forestale (R.R. 05/07) possono essere semplicemente lasciate in bosco, con le seguenti modalità:

- Raccolte in andane o cataste stabili.
- > Sminuzzate mediante triturazione e distribuite sull'area interessata al taglio.
- Tagliate in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuite sull'area interessata al taglio.

Le ramaglie non si possono bruciare?

L'abbruciamento, sebbene sia una pratica diffusa, <u>è di norma VIETATA</u>, ed è derogata esclusivamente in alcuni casi, regolamentati da varie normative che interagiscono tra loro atte a ridurre e ad evitare pericoli (es. rischio incendio, inquinamento dell'aria, smaltimento rifiuti).

Per poter rispondere correttamente a tale quesito, bisognerebbe quindi poter analizzare caso per caso: cosa si intende bruciare, in quali quantità, conoscere il luogo, il periodo dell'anno e perfino l'orario di svolgimento di tale attività.

La risposta non è scontata... ecco alcune informazioni e spunti di riflessione...

La normativa forestale (L.R. 31/08, R.R. 05/07), consente la combustione in loco di residui vegetali derivanti da attività selvicolturali <u>esclusivamente</u> al fine di consentire il <u>reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti</u>, e/o contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, **PRECISANDO** però che è sempre vietato farlo:

- > nei periodi in cui vige lo stato di rischio di incendio boschivo emanato dalla Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- se non vengono sempre e costantemente custoditi;
- > per un quantitativo superiore a tre metri steri per ettaro al giorno;

inoltre devono essere completamente spenti entro le ore 14 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16.

Si precisa che tale normativa non prevede deroghe in caso di maltempo...resta quindi invariata anche in presenza di pioggia.

In tutti gli altri casi è allora consentito?

NO, anche in altri casi è possibile incorrere in sanzioni amministrative o reati penali, infatti:

- > Ogni singolo comune può limitare ulteriormente tale attività (es. a causa di elevate concentrazioni di inquinanti, per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni, sicurezza pubblica).
- > Se il fumo molesta altre persone (vedi art. 674 del Codice Penale).
- > Se quanto si sta bruciando non rientra nelle deroghe del D.Lgs. 152/06, si può incorrere nel reato di gestione illecita dei rifiuti (es. bruciare le potature di siepe del giardino o non riutilizzare le ceneri come ammendante).

Perché si parla d'inquinamento? La legna inquina?

Evidenze scientifiche mostrano che durante la combustione dalla legna si liberano, per unità di energia prodotta, inquinanti 10-100 volte superiori a quelli rilasciati da gas naturale o gasolio.

Oltre alle polveri fini (PM10 e PM2,5) vengono rilasciate molte altre sostanze nocive tra cui il benzo(a)pirene, classificato cancerogeno per l'uomo-gruppo 1.

(Fonte: IARC - agenzia internazionale ricerca sul cancro)

È importante specificare, che la quantità di inquinanti emessi varia a seconda delle condizioni in cui avviene la combustione, infatti fanno la differenza:



- LA TECNOLOGIA UTILIZZATA (es. le stufe moderne permettono una migliore combustione rispetto ai camini, che a loro volta inquinano meno dei fuochi all'aperto).
- LA QUALITÀ E TIPOLOGIA DEL COMBUSTIBILE (il cippato brucia meglio rispetto alla legna secca che a sua volta inquina meno di quella verde).

Diventa quindi evidente, che la pessima combustione ottenibile con i fuochi di ripulitura causano emissioni particolarmente inquinanti.